

Avv. Antonio Parisi  
Via Carducci, 37  
80121 Napoli  
Tel\Fax 0814976131

**ANNUNCIO NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 49  
COMMA 3 C.P.A.**

**PREMESSO CHE**

Con ricorso r.g. n. **8810/2020** pendente innanzi il **Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III BIS**, proposto da **VINCENZO TIGNOLA** (C.F.TGNVCNN83C07I483Z) rappresentato e difeso, dall'Avv. Antonio Parisi (PRSNTN75B27F939F), contro il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (80185250588) e **l'UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI ROMA** (80190390585), in persona rispettivamente del Ministro e del Direttore p.t., dom.ti e rapp.ti *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato **avverso e per l'annullamento, previa emanazione di idonee misure cautelari**, dei seguenti atti:

*a) della graduatoria provinciale di supplenza per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 per la classe di insegnamento A-21 (GEOGRAFIA), inerente le scuole secondarie di secondo grado, presso l'ambito territoriale di Roma, pubblicata in data 02/09/2020 sul sito web dell'U.S.P. di Roma. nella parte in cui colloca il ricorrente alla posizione n. 168 con un punteggio complessivo pari a n. 51 punti, derivante dall'erronea attribuzione di soli 12 punti per la valutazione del titolo di accesso posseduto, ovvero sia della Laurea Magistrale in Amministrazione & Legislazione d'impresa conseguita presso l'Università degli studi di Napoli "Parthenope" in data 28/04/2015 con la votazione di 108/110, derivante dall'omesso computo di ulteriori*

Avv. Antonio Parisi  
Via Carducci, 37  
80121 Napoli  
Tel\Fax 0814976131

*16 punti in riferimento al voto di laurea conseguito per il medesimo titolo, come previsto dalla Tab. A.1. allegata O.M. n. 60 del 10/07/2020; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché ignoto, che incida sfavorevolmente nella posizione giuridica soggettiva del ricorrente;*

***nonché in via principale per l'accertamento:***

*- del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto per la valutazione del titolo di accesso posseduto, ovverosia della Laurea Magistrale in Amministrazione & Legislazione d'impresa conseguita presso l'Università degli studi di Napoli "Parthenope" in data 28/04/2015 con la votazione di 108/110, il punteggio complessivo di n. 28 punti derivante dall'attribuzione di:*

*- n. 12 punti per il possesso del titolo di accesso alla specifica classe di concorso richiesta (A21 GEOGRAFIA);*

*- ulteriori n. 16 punti derivanti da 0,50 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110, talché a fronte della votazione di laurea conseguita pari a 108/110, in applicazione della Tab. A.1. allegata O.M. n. 60 del 10/07/2020 ne consegue che per ognuno dei 32 punti risultati da 77/110 a 108/110 deve essere riconosciuto al ricorrente un punto pari a 0,50 (32\*0,50);*

*- del diritto del ricorrente a vedersi collocato nella graduatoria provinciale di supplenza per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 per la classe di insegnamento A-21 (GEOGRAFIA) inerente alle scuole secondarie di secondo grado, presso l'ambito territoriale di Roma, pubblicata in data 02/09/2020 sul sito web dell'U.S.P. di Roma*

Avv. Antonio Parisi  
Via Carducci, 37  
80121 Napoli  
Tel\Fax 0814976131

*con un punteggio complessivo pari a n. 67 punti, in virtù dell'accertamento richiesto al punto supra, e dunque del diritto una collocazione nella medesima tra le posizioni nn. 109, 110 e 111".*

L'annullamento dei suddetti atti è stato richiesto poiché, a dispetto di quanto previsto dal par. A.1. dell'allegato A.4., in ragione della modulistica presente sulla piattaforma predisposta dal Ministero, il dott. Tignola si è visto ingiustamente negare l'attribuzione di "più 0,50 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110" in relazione alla classe d'insegnamento classe A-21 (GEOGRAFIA) di talché, anziché vedersi riconoscere un punteggio pari a n. 28 punti per il titolo di accesso risultante da n. 12 punti +  $(0.50 \times 32) = 16$  punti, come d'altronde correttamente riconosciuti per le classi d'insegnamento A-45(ECONOMIA AZIENDALE) e A-47 (SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE), gli sono stati illegittimamente attribuiti solo n. 12 punti per il possesso del titolo in parola per un punteggio complessivo pari a n. 51 punti, in virtù del quale per la classe di insegnamento A-21 (GEOGRAFIA) è stato illegittimamente collocato alla posizione n. 168 della GPS in parola.

Pertanto con l'ermarginato ricorso si è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'O.M. n. 60/2020, degli artt. 1 e 2 della L. 241/90, dell'art. 97 Cost. nonché la violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa, di non aggravamento del procedimento amministrativo ed eccesso di potere;

## CONSIDERATO CHE

- Sul punto il **T.A.R. Lazio, Sez. III BIS con l'ordinanza n. 421/2021** ha stabilito di “ *procedere con l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle GPS impugnate dalla parte ricorrente; ritenuti sussistenti i presupposti contemplati dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, per potersi procedere con la notificazione mediante pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019; ritenuto altresì necessario di acquisire agli atti, al fine del decidere, una relazione dell'Amministrazione da cui si evincano chiaramente le ragioni della mancata attribuzione del punteggio rivendicato dalla parte ricorrente.*”.

In particolare, nella richiamata ordinanza n. 836/2019, sono state stabilite le seguenti modalità:

“a).- pubblicazione di un avviso sul **sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati** dal quale risulti:

- 1.- **l'autorità giudiziaria** innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- **il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;**
- 3.- **gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;**
- 4.- **l'indicazione dei controinteressati**, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugnate;

5.- *l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*

6.- *l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*

7. - *il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;*

b.- *In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:*

a.- *che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);*

b.- *che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.*

*Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR resistenti:*

c.- *non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in*

*particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);*

*d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;*

*e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza."*

L'indicazione dei soggetti controinteressati è presente all'interno delle graduatorie allegate al presente avviso, oggetto di impugnazione innanzi al T.A.R., e segnatamente della graduatoria provinciale di supplenza per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 per la classe di insegnamento A-21 (GEOGRAFIA), inerente le scuole secondarie di secondo grado, presso l'ambito territoriale di Roma, pubblicata in data 02/09/2020 sul sito web dell'U.S.P. di Roma, con particolare riferimento ai concorrenti collocatisi tra la posizione n. 167 e la posizione n. 109.

*Avv. Antonio Parisi  
Via Carducci, 37  
80121 Napoli  
Tel\Fax 0814976131*

Lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito [www.Giustizia-amministrativa.it](http://www.Giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio – Roma" della sezione "T.A.R

### **SI COMUNICA**

che la camera di consiglio pubblica per la trattazione del ricorso r.g. 8810/2020 è stata fissata 13 aprile 2021, talché si invitano i controinteressati a costituirsi in giudizio nei termini di cui all'art. 46 c.p.a in ottemperanza a quanto stabilito con l'ordinanza n. 421/2021 del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III BIS.

Avv. Antonio Parisi